



3003 Berna

POST CH AG

UFT; veh

Ai servizi cantonali della navigazione

Riferimento: BAV-513.310.2-1/21

Vostro riferimento:

Ittigen, 16 aprile 2021

Circolare n. 7-1

Sostituzione di licenze di condurre

Gentili signore, egregi signori,

con la presente vi informiamo della procedura di sostituzione delle licenze di condurre svizzere in caso di cambiamento dell'autorità competente. In questa sede viene precisata la procedura per le licenze rilasciate originariamente dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT) o dall'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito (UCNEs) e ora di competenza di un'autorità cantonale. Le stesse regole si applicano per le licenze cantonali rilasciate ora da un'autorità federale. Per la conversione delle licenze militari si applica l'ordinanza sulla navigazione militare (ONM; RS 510.755).

1. Base legale

L'articolo 84 dell'ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ONI; RS 747.201.1) disciplina il rilascio delle licenze di condurre come segue.

² Sempre che non sia di competenza della Confederazione, la licenza di condurre, il brevetto radar ufficiale o l'autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar sono rilasciati dall'autorità del Cantone nel quale il candidato ha il suo domicilio o soggiorna in modo permanente. Se non è possibile ottenere le licenze, i brevetti o le autorizzazioni nel Cantone di domicilio o di dimora, il Cantone del luogo di stazionamento del natante è competente per il rilascio. In mancanza di un tale Cantone, la licenza, il brevetto o l'autorizzazione sono rilasciati dal Cantone scelto dal candidato.

Ufficio federale dei trasporti UFT
Henk-Geert Veneberg
3003 Berna
Sede: Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen
Tel. +41 58 462 51 31, Fax +41 58 464 12 48
Henk-Geert.Veneberg@bav.admin.ch
<https://www.bav.admin.ch/>



^{2bis} Ogni persona fisica può essere titolare al massimo di una licenza di condurre secondo la presente ordinanza.

³ Quando il titolare di una licenza di condurre, rilasciata da un'autorità cantonale, trasferisce il suo domicilio in un altro Cantone, deve sostituire la sua licenza, entro un termine di 14 giorni, con un'altra rilasciata dal Cantone del nuovo domicilio.

L'articolo 11 dell'ordinanza sulla navigazione civile dell'Amministrazione federale (ONCAF; RS 747.201.2) disciplina il rilascio di licenze di condurre a impiegati della Confederazione.

¹ L'UCNEs rilascia la licenza di condurre natanti federale agli impiegati della Confederazione che hanno concluso con successo la pertinente formazione militare o civile.

² Se un impiegato è titolare di una licenza di condurre natanti cantonale, l'UCNEs converte tale licenza, senza esame, nella corrispondente licenza di condurre natanti federale.

.....

⁴ Alla fine del rapporto di lavoro l'impiegato deve restituire all'UCNEs la licenza di condurre natanti federale. Su richiesta, tale licenza può essere convertita presso il Cantone di domicilio nella corrispondente licenza di condurre natanti cantonale.

2. Sostituzione di licenze

Le licenze per conduttori di imprese di trasporto titolari di concessione federale sono rilasciate dall'UFT, quelle per impiegati dell'Amministrazione federale dall'UCNEs e tutte le altre dai servizi cantonali della navigazione.

Se la competenza passa da un'autorità cantonale a una federale, la licenza cantonale deve essere consegnata all'autorità federale, che rilascia la nuova licenza, lo comunica al servizio cantonale della navigazione e gli restituisce l'originale della licenza cantonale per l'annullamento.

Le licenze rilasciate dalle autorità federali decadono non appena il titolare lascia l'Amministrazione federale o cessa il servizio presso un'impresa di navigazione pubblica. I conduttori possono richiedere la conversione della propria licenza presso il Cantone di domicilio. Se un'autorità cantonale rilascia una nuova licenza cantonale sulla base di una federale, ne informa l'autorità federale e le restituisce l'originale della licenza federale per l'annullamento.

Questa procedura impedisce che una persona possa disporre al contempo di una licenza cantonale e di una federale.

3. Iscrizione delle categorie di licenza

Di regola all'atto di conversione vengono trascritte nella nuova licenza tutte le abilitazioni A, B, C, D ed E. Il titolare ha tuttavia la possibilità di rinunciare a determinate categorie (specialmente alle categorie B, C ed E), in particolare in caso di pensionamento o di cessazione dell'esercizio della professione di conduttore.

Distinti Saluti

Ufficio federale dei trasporti

Barbla Etter
Caposezione Navigazione

Allegato:

– elenco delle circolari dell'UFT per i servizi cantonali della navigazione, stato al 16 aprile 2021